

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE e NORMATIVA di RIFERIMENTO per l'attività di VIGILANZA degli allievi e gli OBBLIGHI per la sicurezza negli ambienti scolastici

Secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali (si veda per ogni approfondimento a riguardo la Nota USR-ER n° 2499 del 18/02/2018), l'obbligo della vigilanza sull'alunno insorge al momento dell'ingresso nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto e termina all'esodo, a conclusione dell'orario giornaliero della scuola. L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili. Ciò premesso:

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante l'attività didattica grava principalmente sui docenti.

Il CCNL scuola 2016/18, prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio della lezione e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. Si tenga presente infatti che *“il caso di danno cagionato all'alunno per responsabilità dell'Istituto Scolastico e/o dell'insegnante assume natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”* (Cass. Civ. sez.II, 4 Febbraio 2014, sentenza n° 2413).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto **obbligo** è disciplinata dagli **artt. 2047, 2048 del Codice Civile** (*responsabilità civile extracontrattuale per omissione rispetto agli obblighi di vigilanza sugli alunni*). Ai sensi dell'art.2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (inteso anche come “minore”), salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L'art. 2048 c.c. dispone “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). **Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto**”. Tali disposizioni normative si aggiungono a quelle previste dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 in termini di obbligo dei lavoratori nell'ambito della prevenzione dei rischi e della sicurezza.

2. Nelle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante in caso di danno deve provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che - **nonostante l'adempimento di tale dovere e la predisposizione delle necessarie cautele idonee ad evitare una potenziale situazione di pericolo** - il fatto dannoso **per la sua repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass. 22 Aprile 2009, n° 9542). Occorre precisare che il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze oggettive e soggettive nelle quali si è verificato l'evento ed è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

3. In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola *per culpa in vigilando* si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale ***culpa in educando***, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la *responsabilità genitoriale* (artt. 147 e 2048 c.c.);

4. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il tempo dedicato all'intervallo.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per breve tempo (orientativamente attorno ai cinque minuti), prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico(C.S.), o un collega non impegnato in classe disponibile, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A – CCNL 06/09).

5. Il disposto degli articoli succitati, va inoltre integrato con la **“responsabilità patrimoniale”** dettato dall'art. 61 della Legge 312/80 che testualmente recita: *“la responsabilità del dirigente, del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. In tal senso vanno interpretate anche le raccomandazioni e le disposizioni del sottoscritto dell'Assicurazione RCT/Infortunati stipulata dalla scuola.

NORME SPECIFICHE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DEGLI ALLIEVI

Per tali argomenti si rimanda a quanto contenuto in apposite circolari e alle disposizioni inerenti i Piani di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto. Gli alunni (attraverso adeguata informazione a cura dei docenti), gli insegnanti ed il personale ATA, sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione dell'edificio in caso di calamità o di pericolo/incendio, così come risulta dai documenti sulla sicurezza e da precise disposizioni in merito disposte durante l'anno scolastico a cura del dirigente (documenti affissi nelle varie classi, in Palestra ed in varie zone ben visibili dell'Istituto e sempre disponibili con i relativi aggiornamenti sul sito WEB dell'Istituto

> Albo > Albo sicurezza e nella sezione Regolamenti > Regolamenti di Istituto e

prevenzione).

Per informazioni specifiche e/o chiarimenti inerenti tali disposizioni i docenti ed il personale ATA sono invitati a rivolgersi all'RSPP di Istituto (Ing. Nicola Montagnani), agli addetti alla squadra ASPP, all'Uff. Tecnico o direttamente al D.S.

PREMESSA

Come noto, l'obbligo per il personale di vigilare sugli allievi ha un rilievo primario rispetto agli altri doveri e permane per tutto il tempo in cui questi sono affidati alla scuola, come sancito dagli artt. 2047 e 2048 c.c.

Se tutto il personale scolastico è coinvolto negli obblighi di vigilanza, diversi sono, tuttavia, i livelli e i profili di responsabilità connessi a tale dovere.

La giurisprudenza ha infatti sottolineato che con l'iscrizione dell'alunno si realizza "l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso" (Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002).

La vigilanza sugli alunni non prevede soluzione di continuità: inizia nel momento in cui l'alunno entra nelle pertinenze della scuola, termina al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate e si presenta di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente.

L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili. Per il suddetto personale vige infatti il principio della "culpa in vigilando" in base al quale la eventuale responsabilità di chi esercita la vigilanza deriva da un atto omissivo del docente/collaboratore scolastico che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell'evento che è inversamente proporzionale a quello di inevitabilità. L'onere della prova dell'eventuale colpa spetta all'adulto responsabile della vigilanza che dovrà dimostrare che l'evento era imprevedibile ed inevitabile.

Quanto sopra esposto si applica ai collaboratori scolastici relativamente ai luoghi loro specificamente assegnati (entrata e uscita dalla scuola, cortili, corridoi, bagni etc.) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall'insegnante, secondo quanto previsto dal CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 (allegato A - area dei collaboratori) e dal Piano annuale delle attività.

Per i docenti la vigilanza non si limita ai momenti in cui si esplica attività didattica

ma, in base all'articolo 44, comma 7 del suddetto CCNL, inizia in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e termina nell'assistenza all'uscita degli alunni medesimi.

MOMENTI CRITICI DA PRESIDARE

Se lo svolgimento delle attività curriculari, dalla lezione alle attività di esercitazione e di verifica degli apprendimenti, non sembrano suggerire la necessità di particolari disposizioni organizzative, è importante porre attenzione alle modalità di attuazione di didattiche innovative, che in genere comportano momenti di disaggregazione e ri-aggregazione di gruppi di lavoro.

Nel caso degli alunni più piccoli, all'uscita il docente deve accertarsi che essi siano affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o loro delegati.

Per la Scuola Secondaria di primo Grado, si segnala la normativa relativa all'uscita dalla scuola per i minori di 14 anni (Legge n. 172/2017, articolo 19-bis): "1. I genitori [...] dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia o dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti [...] agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".

Rientra in questo ambito anche l'esigenza di procedere, in orario scolastico, alla somministrazione di farmaci agli alunni. In tali casi è opportuno distinguere tra assistenza di tipo specialistico (come, per esempio, la somministrazione di insulina ai diabetici con iniezioni) e di tipo generico (come la somministrazione per via orale o per inalazione di farmaci di semplice assunzione). Sul punto, a livello nazionale, consta soltanto la sottoscrizione in data 25/11/2005 del documento congiunto MIM e Ministero della salute contenente alcune raccomandazioni. L'argomento è stato, poi, oggetto di specifiche discipline a livello regionale e a esse deve farsi riferimento (VEDI "Protocollo Sanitario" attualmente in vigore).

In generale, tuttavia, la somministrazione di farmaci può essere effettuata solo su richiesta delle famiglie, purché corredata di adeguata certificazione medica (conservata agli atti).

Per quanto riguarda la gestione della vigilanza durante il tragitto scuola-palestra e viceversa, in virtù dell'art. 2048 del c.c., è pacifico che spetti al docente di attività/scienze motorie accompagnare gli alunni presso una palestra interna o esterna alla scuola.

DIVISIONE DEGLI ALUNNI CHE ACCEDONO AD ALTRE CLASSI PER ASSENZA DOCENTI -INDICAZIONI OPERATIVE.

La prassi di suddividere gli alunni fra le classi in caso di assenza improvvisa del docente senza possibilità di sostituzione deriva dalla necessità di garantire comunque agli alunni la maggiore sicurezza consentita. Trattandosi però di una situazione emergenziale, tuttavia non imprevedibile, deve essere regolamentata attraverso la predisposizione di un piano degli spostamenti da redigere a cura del docente coordinatore di plesso, ovviamente con l'aiuto dei docenti di classe: per ogni classe si individueranno i gruppi di alunni da spostare e la loro destinazione. Tale piano dovrà essere affisso alla porta dell'aula e dovrà essere messo in atto dall'adulto addetto, in quel momento, alla vigilanza sugli alunni. I docenti, in questo caso, sono obbligati a vigilare anche sugli alunni non appartenenti alla propria classe.

Pertanto, richiamando che il buon funzionamento dell'istituto si fonda sul coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto, si dispone quanto segue: tenendo in debito conto della vigente normativa contrattuale nonché della casistica giurisprudenziale sull'obbligo di vigilanza del personale della scuola (art. 29 del CCNL 2006-09, art. 2043-2047- 2048 c.c., sent. Corte dei Conti, sez. I, n. 172 del 24/09/84, sent. Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 150/99, Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, sent. Varie Corte di Cassazione), si ribadisce che per l' assenza del docente titolare e in casi di assoluta necessità ed urgenza, per evidenti e conclamati motivi di tutela dell' incolumità fisica e di vigilanza sugli alunni affidati all'istituzione scolastica, assolutamente prioritari per tempistica ed importanza rispetto ad altre ragioni di rischio, pur rilevanti ma non altrettanto contingenti, gli alunni delle classi cosiddette "scoperte" saranno smistati in altre classi, con priorità (SE POSSIBILE) di quelle parallele e meno numerose.

II Docente pertanto non potrà rifiutarsi di accogliere gli alunni assegnati in soprannumero ma potrà decidere, autonomamente, sulla permanenza nell'aula o lo spostamento dell'insieme degli alunni affidati alla sua custodia, in altri locali o ambienti nei quali possa adempiere correttamente all'obbligo di vigilanza.

La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi e sezioni della scuola, ha valenza di ORDINE DI SERVIZIO. Si richiama ancora, a tal proposito, la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, già citata precedentemente, che ribadisce come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

La suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria, a causa di assenza del docente in servizio, secondo le seguenti

modalità:

1) La suddivisione della classe scoperta è effettuata in gruppi fissati nel numero e nei componenti, da 3 a 4 alunni, con l'avvertenza di non superare il numero di 26 alunni per classe accogliente. In caso di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi, ci si dovrà avvalere di spazi più ampi e idonei ad accogliere gli alunni.

2) La composizione dei gruppi e l'elenco preciso delle classi in cui inserire uno o più gruppi di alunni (SE POSSIBILE con priorità per le classi parallele o per le classi più vicine: adiacenti o sul medesimo piano) dovrà essere stilata celermente dai Coordinatori di plesso, affissa sulla porta di ogni aula e consegnata ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di appartenenza, affinché essi abbiano contezza dei gruppi di alunni formati da accompagnare nelle classi di destinazione. Per facilitare le operazioni di suddivisione della classe, si invitano i Responsabili di plesso a compilare l'apposita tabella allegata alla presente.

3) In caso di smistamento di classi in altre aule, per motivi non precedentemente programmati, il docente in servizio nelle classi "accogliente" assume la responsabilità di sorveglianza degli alunni smistati scrivendo sul registro di classe l'ora in cui entrano e i loro nominativi, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione, e dovrà coinvolgerli nella lezione.

4) Gli alunni smistati devono portarsi il materiale necessario a svolgere attività di studio/lettura e devono consentire il regolare svolgimento della lezione nella classe che li ospita.

5) Al termine il docente subentrante nella classe smistata, coadiuvato dai collaboratori scolastici, ricompone il gruppo classe.

6) Nelle fasi di smistamento e ricomposizione, il personale docente e ATA dovrà prestare particolare attenzione agli alunni diversamente abili.

7) L'uscita anticipata dell'alunno può essere richiesta solo dai genitori, pertanto non è consentito al discente frequentante, in caso di assenza di uno o più docenti, di effettuare telefonate ai propri genitori con il solo scopo di uscire anticipatamente.

La procedura descritta si applica, rendendosi doverosa, negli evidenti stati di necessità conseguenti all'assenza di uno o più docenti, con impossibilità di copertura da parte di altro personale e ha il solo scopo di assicurare a tutti gli alunni minorenni l'indispensabile sorveglianza, anche a fronte di una eventuale temporanea inosservanza della normativa sul numero massimo di alunni previsto per classe.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. I docenti sono invitati a monitorare le eventuali criticità, riferendole al Dirigente Scolastico.

SI RICORDA INFINE che:

• **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

• al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni...) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. Durante i cambi di turno tra i docenti;
4. Durante l'intervallo/ricreazione;
5. Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. Nei corridoi in prossimità delle scale e delle finestre;
7. Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
8. Rispetto ai minori con handicap;
9. Durante il tragitto verso laboratori, aule, palestra, aule speciali e viceversa;
10. Durante le uscite /visite guidate/viaggi d'istruzione;
11. In caso di infortunio;
12. In caso di sciopero.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.

Come detto in premessa, fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla

scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

COLLABORATORI

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta dal docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009 e ss.). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- per assicurare, la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. In quest'ultimo caso la Direzione deve essere immediatamente informata del fatto anche al fine di valutare la distribuzione degli alunni nelle altre classi.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

Orari apertura cancelli:

Scuola dell'infanzia: il cancello di ingresso viene aperto alle 7.30 e i genitori accompagnano i bambini all'interno dell'edificio. L'orario di ingresso è dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Nel caso di entrate/uscite fuori orario (eccezionali) i genitori sono tenuti a consegnare i propri figli al collaboratore scolastico che avrà cura di accompagnarli in sezione.

Ingresso: I bambini sono accolti direttamente in aula o nel salone dall'insegnante, avendo gli alunni tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale lungo.

Scuola primaria:

La scuola condivide con la famiglia l'obiettivo comune della corresponsabilità educativa. In tale ottica la collaborazione ed il dialogo sono un prezioso sostegno ed un fattore determinante per il successo formativo: famiglia e scuola insieme contribuiscono a conseguire risultati qualitativamente positivi. In questa cornice si inserisce il delicato tema della sorveglianza dei minori: la sicurezza e l'incolumità degli allievi sono un bene irrinunciabile. In particolare la collaborazione scuola-famiglia, per la sicurezza degli alunni, trova uno spazio applicativo nei momenti dell'entrata e dell'uscita da scuola. Con la finalità di ridurre al minimo gli assembramenti su via Cavour e di preservare l'incolumità e la sicurezza dei nostri bambini, il Comune di Meldola ha proposto di ricondurre a suolo pubblico l'utilizzo

delle aree cortilizie di tutta la scuola primaria E. De Amicis (delibera n.89 del 23/08/2022). I genitori sono pertanto informati che la sosta nelle aree cortilizie – non essendo più edificio scolastico, ma suolo pubblico- non è vigilata se non da loro e comunque i figli sono sotto loro responsabilità fino a che non entrano nell'edificio scolastico. Al tal fine si trasmettono, pertanto, alcune indicazioni: l'ingresso dei bambini è previsto nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, momento in cui saranno aperti i due portoni. I genitori che lasciano i bambini prima di tale orario sono responsabili di quanto accade agli stessi, sia fuori che dentro il perimetro dell'Istituzione Scolastica. Gli alunni entreranno autonomamente all'interno dei locali scolastici dove saranno accolti nelle rispettive aule dalle insegnanti e vigilati nei corridoi dai Collaboratori scolastici.

Un collaboratore scolastico vigilerà il corretto ed ordinato afflusso degli alunni nello spazio interno dell'edificio. Il cancello di ingresso secondario (lato via Giordano Bruno) viene aperto dalle ore 7.30 per consentire l'accesso dei pulmini per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico.

1. E' interdetto ai genitori e a tutto il personale dipendente l'accesso con le automobili dalle ore 7,30 alle ore 16,30.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accompagnati dai collaboratori scolastici che li condurranno nel breve tragitto scuola-pulmini (uscita). Nel tragitto pulmini-scuola (entrata) gli alunni saranno accompagnati dagli incaricati dall'Amministrazione Comunale che si occuperanno anche del servizio di pre-scuola.

Scuola secondaria:

Anche per la scuola secondaria restano validi gli effetti della delibera n° 191/23 la Giunta Comunale di Meldola che ha aggiornato le modalità di utilizzo delle aree cortilizie.

Tra le misure adottate dalla delibera di cui sopra troviamo l'aggiornamento delle “modalità d'utilizzo temporaneo ad uso pubblico delle aree esterne degli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria di Meldola al fine di elevare la sicurezza dei flussi di persone e di veicoli nelle fasi d'entrata ed uscita degli studenti” e “di dare atto che tale utilizzo temporaneo ad uso pubblico delle aree esterne degli istituti scolastici della scuola (primaria) e secondaria riguarda i momenti precedenti l'entrata e quelli successivi all'uscita, così gli orari di eventuali attività organizzate dalla scuola stessa negli orari pomeridiani, al fine di aumentare la sicurezza degli alunni stessi”.

I genitori sono quindi informati che la sosta nelle aree cortilizie indicate-non essendo più edificio scolastico, ma suolo pubblico- non è vigilata che la responsabilità genitoriale termina solo nel momento in cui i figli entrano dentro l'edificio scolastico.

Le delibera sopra richiamate consente agli studenti di poter fruire delle aree

cortilizie nei momenti precedenti all'entrata e successivi all'uscita. In particolare per la scuola secondaria di I° grado gli studenti potranno fare ingresso nell'area cortilizia di viale della Repubblica senza dover attendere l'apertura dei cancelli in strada. Parimenti gli alunni frequentanti l'indirizzo musicale potranno fruire di questi spazi in attesa dell'inizio delle lezioni. Inoltre la riconduzione al suolo pubblico avverrà per tutte le attività organizzate dalla scuola anche in pomeridiana nei momenti che precedono l'ingresso e che succedono l'uscita.

Per quanto sopra occorre precisare che:

- è interdetto l'accesso al parcheggio della Scuola Dante Alighieri da parte delle famiglie. Per il personale docente e dipendente gli unici posti autorizzati sono quelli individuati lungo la recinzione che divide l'area cortilizia dall'abitazione privata. Per chi vi parcheggerà si ricorda che l'area è suolo pubblico.
- il parcheggio nei vialetti della Scuola Secondaria non è consentito.

Il cancello viene aperto alle ore 8.10, cioè 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà sullo spazio antistante l'ingresso.

Ingresso Scuola primaria e secondaria

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive postazioni di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni.

DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto, dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per gli alunni della scuola secondaria che frequentano l'**indirizzo musicale** verrà fornito apposito calendario che definisce gli orari di entrata/uscita preventivamente concordati con le famiglie.

COLLABORATORI

All'inizio di ogni turno dell'attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. È compito del DSGA, in collaborazione con il Referente di plesso, elaborare una *mappa delle postazioni* e provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza (tramite predisposizione del Piano di Lavoro del personale ATA aggiornato all'inizio di ogni

anno scolastico). Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

Si ricorda che gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accompagnati nel breve tragitto pulmini-scuola (entrata) dagli incaricati dall'Amministrazione Comunale che si occuperanno anche del servizio di pre-scuola.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle vie di fuga (porte antipanico) e, per il plesso De Amicis, anche in prossimità dell'ascensore, sia durante il normale svolgimento delle attività didattiche, sia durante l'intervallo.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e a permanere nel corridoio antistante le aule interessate a suddetto cambiamento vigilando sulla scolaresca, finché non saranno giunti gli insegnanti in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente, in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza: in tal modo si assicurerà la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di effettuare il cambio con celerità.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

L'Ufficio di Segreteria, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti nelle scolaresche, informerà di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.

La vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa; è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La durata dell'intervallo-ricreazione è stabilita in dieci minuti per la scuola secondaria di I grado e in quindici minuti per la scuola primaria. Al fine di consentire la regolare ripresa delle lezioni, il cambio turno dei docenti nelle classi e l'organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici non è possibile prolungare la durata dell'intervallo-ricreazione, sia nel cortile che nei corridoi della scuola, per un tempo superiore ai venticinque minuti.

DOCENTI

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo-ricreazione. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza indicate nel piano di lavoro del personale ATA (fotocopie, telefonate, firma circolari, ...).

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, **ordinatamente** dal termine delle lezioni.

Non è consentito sostare nei cortili dei plessi dopo tale orario.

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolaresca. Le classi devono uscire in maniera ordinata e tempestiva: ciò anche al fine di assicurare agli alunni il regolare utilizzo dei mezzi di trasporto. Compete al docente dell'ultima ora accompagnare all'uscita gli alunni lungo le scale /gli spazi interni e fino all'esterno dell'edificio ovvero al di fuori dell'area cortilizia se presente.

COLLABORATORI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di

ogni turno di attività didattica, si dispone che presso le porte d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per la scuola primaria gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accompagnati dai collaboratori scolastici che li condurranno nel breve tragitto scuola-pulmini (uscita). L'autista è da intendersi come persona delegata alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto formale richiesta del trasporto al Comune di domicilio.

In particolare per la scuola dell'infanzia:

Per la scuola dell'infanzia i genitori, rispettando gli orari di uscita della scuola, accedono sezioni per ritirare gli alunni.

Per la scuola primaria i docenti dovranno accompagnare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio ed assicurarsi di riconsegnarli ai genitori ovvero a loro delegati, conosciuti o riconoscibili.

Per entrambi gli ordini qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, egli dovrà contattare il genitore o in assenza la polizia municipale. Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà verificare l'identità dello stesso richiedendo e facendo la copia del documento di identità della persona autorizzata al ritiro.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. Dopo il ritiro, la vigilanza sugli alunni spetta al genitore.

I genitori in attesa dei propri figli non devono assembrarsi davanti all'uscita per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato. Una volta ritirato il figlio il genitore è pregato di lasciare l'edificio/ cortile al fine di agevolare la consegna degli alunni rimanenti.

I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. La sorveglianza dell'alunno, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai collaboratori. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati i collaboratori saranno autorizzati ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza.

Scuola infanzia

1[^] uscita: 12.45 -13.30;

2[^] uscita: 15.00 – 15.30 (uscita senza pranzo: 11.45 -12.00)

In caso di uscita fuori dall'orario stabilito i genitori compileranno l'apposito modulo.

Scuola primaria

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe

all'uscita posizionandosi davanti alla stessa. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono stati consegnati ai genitori o delegati.

Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accompagnati dai collaboratori scolastici che li condurranno nel breve tragitto scuola-pulmini (uscita)

Dopo che le insegnanti avranno consegnato i bambini ai rispettivi genitori o delegati provvederanno a consegnare i restanti bambini alle associazioni che si occupano del post scuola (Il Filo e CreAttiva) i cui genitori hanno fornito apposita delega per il ritiro. I collaboratori scolastici provvederanno alla consegna degli alunni che usufruiranno del servizio di post-scuola reso dall'Amministrazione Comunale direttamente agli educatori all'interno del plesso. Tutti i docenti sono tenuti a controllare le deleghe degli alunni prima dell'inizio dell'a.s. .

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

L'uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal genitore o da un suo delegato maggiorenne. Nessun alunno è autorizzato ad uscire da scuola prima dell'orario se non accompagnato da un adulto delegato.

Scuola Secondaria

Il termine delle lezioni è previsto per le ore 13.15.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio (area cortilizia compresa), posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolaresca. Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dall'edificio.

Dopo l'uscita dall'edificio scolastico, cessa la responsabilità di vigilanza degli alunni da parte del Personale della Scuola.

I genitori, pertanto, sono tenuti ad organizzare il rientro dei figli alle rispettive abitazioni nella maniera che riterranno più opportuna, assicurandosi che ci avvenga con modalità tali da garantire loro la massima sicurezza, in relazione all'età, alla maturità ed autonomia, sia nell'ambito scolastico sia nel caso del rientro dai viaggi di istruzione, sia dai corsi di recupero e/o qualsiasi attività progettuale svolta in orario extracurricolare.

Per quanto sopra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare questo Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, al rientro dei viaggi di istruzione e nel caso di rientro da corsi di recupero e/o qualsiasi attività progettuale svolta in orario extra curricolare. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Il modello di autorizzazione è distribuito da questa Istituzione all'inizio di ogni anno scolastico ed è disponibile presso la segreteria della scuola e al seguente link:

<https://www.icsmeldola.it/modulistica-famiglie/>

Inoltre l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni al Comune di Meldola e ai gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Le operazioni di salita dagli scuolabus avverranno nel vialetto interno all'area cortilizia della scuola – già ricondotta a suolo pubblico negli orari di ingresso e di uscita (delibera n. 191/23 Giunta Comunale di Meldola) sita tra V.le della Repubblica 41A e via Trieste. Il Comune ha provveduto ad evidenziare le zone di sosta dei pulmini e ad inserire gli opportuni attraversamenti/corridoi pedonali. Si ricorda ai genitori che la zona interessata - non essendo più edificio scolastico ma suolo pubblico- non è vigilata e che la responsabilità della scuola termina con l'uscita dell'alunno dall'edificio scolastico. E' quindi necessario che le famiglie impartiscano opportune istruzioni affinché non si verifichino situazioni di potenziale pericolo.

Agli alunni che frequentano **l'indirizzo musicale** in orario pomeridiano verrà fornito apposito calendario che definisce gli orari di entrata/uscita preventivamente concordati con le famiglie. Gli alunni possono accedere ai locali della scuola solo 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono uscire dall'area appena terminata l'attività didattica.

Di seguito si forniscono le disposizioni utili a garantire la massima vigilanza lungo i corridoi in prossimità delle scale e delle finestre, in particolare quelle poste al piano superiore.

6) SCALE E PARAPETTI

I docenti sono tenuti a vigilare attentamente gli alunni affinché mantengano un atteggiamento consono alla situazione. Ogni alunno deve percorrere le scale e le zone dei corridoi in prossimità di esse in maniera ordinata, lentamente ed evitando affollamenti. I corrimano dovranno essere utilizzati solo per appoggiare la mano durante la percorrenza delle scale stesse. E' severamente vietato sporgersi. I collaboratori scolastici vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio, controllando, altresì, che in prossimità della tromba delle scale non siano presenti sedie, sgabelli o altri oggetti/arredi che potrebbero essere "scalati" riducendo così l'altezza utile dei parapetti, o altro materiale potenzialmente pericoloso.

FINESTRE

Le finestre vanno tenute chiuse. Si dispone l'utilizzo della funzione vasistas. Qualora, in casi eccezionali, il docente o il collaboratore scolastico, ritenga necessario areare i locali con l'apertura completa della finestra, si dispone il

presidio della stessa raccomandando la massima attenzione da parte dei docenti e dei collaboratori, onde evitare che gli alunni si sporgano. E' severamente vietato sporgersi dalle finestre e i docenti dovranno vigilare attentamente, specialmente nei momenti ricreativi o nei cambi dell'ora.

E' fatto divieto assoluto incaricare gli alunni all'apertura/chiusura delle finestre nonché alla modifica della posizione dell'anta.

Le finestre potranno essere manovrate esclusivamente dai collaboratori scolastici e dai docenti che

dovranno prestare la massima attenzione avendo cura di fare alzare ed allontanare gli alunni che hanno la postazione del banco nella zona limitrofa alla finestra da manovrare.

I collaboratori che per loro mansione hanno necessità di manovrare le finestre, o i docenti, dovranno attenersi a come di seguito indicato:

- nel cambiare la posizione da vasistas ad apertura a battente e viceversa, posizionare la finestra in posizione neutra, ovvero chiusa.

- ogni qualvolta sia necessario aprire la finestra, a vasistas o a battente, o cambiare il posizionamento, ci si dovrà assicurare che siano ancorati almeno 2 spigoli all'infisso portante. Qualora nell'effettuare la manovra dovesse restare ancorato un solo spigolo, chiudere e bloccare la finestra.

Le operazioni dovranno essere fatte solo da una persona prestando attenzione che non vi siano alunni o altro personale in prossimità delle stesse.

VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti appositamente in servizio.

I DOCENTI

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, alla scuola dell'infanzia i docenti sono coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004) I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

In particolare per la scuola primaria:

i docenti assegnati al servizio dovranno, vigilare costantemente sull'uso appropriato degli spazi, della posateria, delle vettovaglie e nel rispetto del lavoro degli assistenti alla mensa.

8. VIGILANZA SUI RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza sui “**minori bisognosi di soccorso**” (nella fattispecie alunni disabili gravi talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo esterno e/o, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

2. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI.

3. Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi “Piani di evacuazione”)

9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-LABORATORI-PALESTRA E VICEVERSA.

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

In casi particolari e/o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

1. Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente di Ed. Fisica.

2. E'richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale. Il dovere di vigilanza e sorveglianza dei docenti di Ed. fisica ai propri allievi si intende esteso anche nel tragitto scuola-centro sportivo (o altre zone/spazi all'aperto individuati ed idonei per tali attività) nelle modalità e negli orari organizzati dalla scuola nelle palestre di tale centro

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI DIDATTICI.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92) fermo restando l'elevazione di tre unità per gruppo uscente; nel caso di uscite – visite – viaggi- uscite nel territorio con classi abbinate (per scuola primaria e secondaria). Per gli alunni certificati si prevede il rapporto di due alunni/un docente e si valuterà con largo anticipo la presenza di accompagnatori aggiuntivi (educatore, genitore, ...) in un rapporto numerico in base alla gravità della disabilità e all'attività didattica proposta.

Il Consiglio di Classe o il team Docenti valuterà la presenza di ulteriori accompagnatori (genitori o specialisti...) da considerarsi come eccedenti al rapporto suindicato (1:15 e 1 a 1 o 1 a 2 per Legge 104 più ulteriori accompagnatori). Le uscite nel territorio per la scuola secondaria di I Grado potranno essere effettuate anche con un solo docente per classe, considerato il grado di autonomia degli alunni stessi.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dai competenti Organi scolastici.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al Regolamento Viaggi di Istruzione e Uscite didattiche di questo istituto e alla vigente normativa in materia. Il presente Regolamento d'istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal CdI.

L'utenza e tutto il personale scolastico sono invitati a rispettarlo.

Il presente Regolamento è consultabile in formato digitale sul sito dell'Istituto.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE- VIAGGI D'ISTRUZIONE - DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli competenti Organi scolastici.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori. Per l'organizzazione delle visite

guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto specifico. Il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (rispetto al rapporto 1:15) o prevedendo- in casi eccezionali- la partecipazione di volontari o di genitori che andranno incaricati e autorizzati a partecipare all'uscita dal Dirigente scolastico (ai fini della copertura assicurativa). I genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che deve rimanere di uno a quindici. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un accompagnatore fino a due alunni disabili (si rimanda al regolamento apposito art. 5) . Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici.

11. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

Sempre più importanza acquisisce nell'ambito della sicurezza la gestione delle situazioni di emergenza legate ad infortuni o malori. I relativi compiti si possono specificare in prevenzione e intervento e sono a carico della squadra di emergenza nominata a seguito di frequentazione di appositi corsi. Tuttavia, ciascun operatore della scuola deve adoperarsi per prevenire il verificarsi di un incidente applicando le disposizioni utili per evitare che si verifichino le condizioni necessarie per l'accadimento dell'incidente. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola tutti i presenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando l'importanza della rapidità del soccorso. D'altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose.

Perciò occorre NON rimuovere l'infortunato ma avvertire subito un addetto al servizio di primo soccorso o un collaboratore scolastico prestando la propria collaborazione. Le cassette di pronto soccorso, situate al piano terra vicino all'ingresso principale ed in vari piani dell'Istituto, raccolgono il materiale che è necessario al primo sommario trattamento di un infortunato.

Per tali argomenti e relativi approfondimenti si rimanda a Vademecum INAIL di primo soccorso nelle scuole;

• Salute e Sicurezza sul lavoro: Primo soccorso, prevenzione

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare il primo soccorso immediatamente, eventualmente con la collaborazione del personale della scuola presente;
- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se necessario, il 118;
- avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Tutto il personale in servizio c/o l'I.C. MELDOLA deve prendere visione dei piani d'emergenza disponibili c/o i Plessi.

12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

13. DIVIETO di FUMO

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare, **già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica.** Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile **sia agli allievi** (non importa se minorenni o maggiorenni) **sia a tutto il personale in servizio nella scuola.** Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. **L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute affisse in vari spazi comuni dell'edificio scolastico). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui. **In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo.**

14. NORME FINALI

Il presente Regolamento, in vigore a partire dalla data odierna, verrà presentato nella prossima riunione del Consiglio d'Istituto, affinché divenga parte integrante del Regolamento di Istituto. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

N.B. Si raccomanda ai docenti fin dai primi giorni dell'anno scolastico (avvalendosi di apposita documentazione e del supporto dell'RSPP di Istituto) di illustrare agli allievi delle proprie classi le procedure e la segnaletica per le evacuazioni di emergenza nei vari punti di raccolta posti all'esterno dell'edificio, con la dovuta attenzione alla

cartellonistica presente e alle relative via di fuga. Si raccomanda altresì (con particolare riferimento per gli allievi delle classi prime di ogni indirizzo), di sperimentare con gli allievi – in modo civile ed ordinato - tali percorsi simulando un'emergenza di evacuazione da scuola. Occorre inoltre, per le discipline che prevedono attività laboratoriali, illustrare agli allievi le procedure e le attenzioni per un uso consapevole e corretto degli strumenti di laboratorio, illustrando loro il relativo regolamento ed il significato della cartellonistica e relativi DPI, avvalendosi della collaborazione (ove presenti) dell'insegnante tecnico pratico (nella figura di "preposto") e dell'assistente tecnico.

REGOLAMENTI D'ISTITUTO

Per meglio disciplinare i momenti collettivi dell'attività della scuola ed al fine di omogeneizzare i comportamenti degli insegnanti nei confronti degli alunni, i docenti ed i collaboratori scolastici sono invitati a prendere visione i seguenti regolamenti:

- **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**
- **REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE-USCITE DIDATTICHE**

I suddetti regolamenti sono affissi all'ALBO e pubblicati sul SITO istituzionale a comprova della conoscenza e relativa applicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(DOTT.SSA BENEDETTA ZACCARELLI)